



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

Il Garante

## Relazione del Garante dei Diritti per l'anno 2014

Relazione annuale, ex articolo 9 del relativo Regolamento di Ateneo, sull'attività svolta nell'anno 2014.

### ***1. Questioni risolte in via amministrativa.***

Le richieste di intervento rivolte al Garante sono state moltissime. Nella stragrande maggioranza dei casi prospettati si sono trovate soluzioni nel dialogo sia con gli utenti che con gli Uffici interessati dalle problematiche proposte. In 140 casi è stata comunque presentata anche una formale istanza.

Il dialogo con l'utenza e l'Amministrazione è risultato efficace e risolutivo grazie certamente, da un lato, alla efficienza degli Uffici e, dall'altro, all'attività della Funzionaria responsabile dell'Ufficio del Garante, dr.ssa Stefania Maresca, la quale ha operato con grande competenza ed esperienza istruendo le pratiche, relazionandosi con gli Uffici stessi e colloquiando con la massima disponibilità e pazienza verso gli utenti, i quali spesso hanno poi scritto ringraziando per l'impegno e la rapidità dei suoi interventi.

Fra i problemi così risolti si ricordano, a mero titolo esemplificativo, i seguenti.

Problematica relativa alle negate agevolazioni per produttività e merito (Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia del I anno) a causa della mancanza di crediti formativi sufficienti previsti dal piano di studi per concorrere alle agevolazioni stesse. L'Amministrazione infine ha adottato la soluzione di annoverare tra i crediti sostenuti anche quelli relativi a due esami parziali (anatomia e biochimica) i cui crediti sarebbero però entrati in carriera solo al momento del sostenimento della seconda parte dell'esame al secondo anno.

**Ufficio Garante dei Diritti**

Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze  
telefono +39 055 2757257 | e-mail: [garante.diritti@unifi.it](mailto:garante.diritti@unifi.it)



Problemi di comunicazione fra studenti e docenti e laureandi e relatore, si sono risolti dopo molteplici interlocuzioni dell'Ufficio con tutti i soggetti interessati.

Grazie a una fitta trama di colloqui con gli Uffici e con gli studenti sono state affrontate con esito positivo numerose difficoltà sorte nelle procedure per i trasferimenti fra Università e passaggi tra corsi di laurea all'interno dell'Ateneo.

Spesso si è dovuti intervenire per questioni e chiarimenti riguardanti le procedure per il rimborso di somme dovute a vario titolo agli studenti

Molteplici sono stati gli interventi, collaborando con l'Ufficio per la Didattica, per districare situazioni complesse relative alle agevolazioni per produttività e merito

Non pochi problemi hanno riguardato le situazioni di studenti lavoratori.

## ***2. Segnalazioni di aspetti critici.***

L'esperienza dell'anno trascorso induce a segnalare una serie di criticità proposte al Garante, con riferimento alle quali sarebbero auspicabili una considerazione e una ricerca di soluzioni da parte dell'Ateneo. Se ne fa di seguito un cenno sintetico.

Problema per i 100 € di mora dovuta per ritardato pagamento di tasse, che si sommano ad altri 100 € di oneri amministrativi per ritardata presentazione del modello ISEE/ISEU, importi che sembrano sproporzionati rispetto alla misura della tassa da pagare, a volte anche inferiore a 20 € per la minima fascia (ricevute molte segnalazioni).

Problematiche relative alle difficoltà di organizzazione logistica dei tirocini, particolarmente rilevanti nell'area sanitaria.

Lunghezza della procedura per i trasferimenti fra Università e per i passaggi fra corsi di laurea all'interno dell'Ateneo. Sul punto giungono numerosissime lamentele di studenti i quali, dovendo attendere mesi per il completamento della pratica, nel frattempo non possono sostenere esami, a volte anche per due o più sessioni consecutive.



Durata eccessiva dei tempi per il rimborso di somme dovute a vario titolo agli studenti.

Problematiche sollevate dalle rappresentanze studentesche in ordine alla convocazione di Organi collegiali, comunicazioni di ordini del giorno e documentazioni necessarie alla partecipazione.

Da segnalare che, a proposito dei richiedenti borse di studio, sembra necessario che l'ARDSU ma anche l'Università abbiano cura di chiarire espressamente che la presentazione dei documenti ad uno dei due Enti non vale anche per l'altro e che quindi sussiste l'obbligo di una separata presentazione pure a quest'ultimo (trattandosi di Amministrazioni differenti), anche se i documenti sono sempre relativi allo stesso tema dell'iscrizione all'Università. La mancanza di chiarezza su questo punto è causa di ritardi nella presentazione delle documentazioni necessarie all'Università, con conseguente obbligo di pagamento di more ed oneri amministrativi come sopra segnalato.

Per la certezza e chiarezza dei rapporti pare utile migliorare la segnalazione di inizio e fine di ogni procedura informatica in modo che sia inequivocabile se la procedura stessa si è conclusa o meno.

### ***3. Pareri pronunciati.***

L'impegno dell'Ufficio e l'efficacia con cui esso ha portato alla soluzione dei problemi in via amministrativa ha fatto sì che solo in un numero limitato di casi sia stato necessario intervenire con un parere. Se ne segnala qualche esempio.

#### *Materie concorsuali*

1. A proposito di un concorso per l'attribuzione di compiti didattici si è affermato che, essendo specificato dal bando che il dottorato di ricerca costituiva titolo preferenziale per l'assegnazione dell'incarico, il possesso di tale titolo poteva



legittimamente prevalere anche rispetto al criterio del maggior punteggio conseguito da altro concorrente.

In un concorso, da un non vincitore sono state sollevate perplessità sulla composizione della Commissione, dato che tutti e tre i suoi componenti risultavano anche coautori di lavori scientifici (pur ovviamente con distinguibilità dei contributi) insieme alla candidata proclamata vincitrice. Sul punto il Garante ha rilevato che secondo la giurisprudenza amministrativa l'essere coautore di lavori con un candidato non rende incompatibile il commissario di concorso e dunque la Commissione poteva dirsi legittimamente costituita. Ha però anche osservato che, nella fattispecie, coautori con la candidata erano tutti e tre i membri della Commissione e che tale singolare situazione, pur se formalmente legittima, poteva risultare non ineccepibile sul piano della opportunità. Ciò per l'importanza che la imparzialità di comportamento di chi agisce in una funzione pubblica non solo sussista in sé, ma sia pure oggettivamente percepibile come tale dai terzi. Ed è parso che di tale aspetto non si sia tenuto sufficientemente conto nella nomina della Commissione per il concorso di cui si parla.

2. In due distinte procedure concorsuali per l'attribuzione di compiti didattici si è rilevato che la procedura valutativa esaminata non poteva ritenersi correttamente svolta essendo stato violato il disposto dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 (1. *Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria*).

Nelle due fattispecie esaminate si è ritenuto che la carenza di motivazioni fosse tale da non permettere alcuna plausibile verifica circa l'iter valutativo che la Commissione aveva percorso, nell'esercizio della discrezionalità tecnica ad essa riservato, per giungere alla determinazione dei rispettivi punteggi attribuiti ai concorrenti. La giustizia



amministrativa di legittimità, infatti, chiarisce che non configura uno sconfinamento nel merito tecnico verificare se la scelta discrezionale dei tecnici, nell'ambito delle loro competenze, non sia stata eventualmente operata in maniera palesemente illogica e in violazione dei normali criteri di razionalità e ragionevolezza. In altre parole, in una procedura correttamente condotta deve sempre essere possibile una verifica che, per così dire, non sia di *merito* bensì di *metodo*. Ma nei due casi cui ci si riferisce gli atti della procedura non fornivano elementi tali da rendere possibile tale verifica e dunque si è affermato che nelle due procedure concorsuale esaminate risultavano lesi i principi *della trasparenza e della correttezza delle attività svolte nell'ambito dell'Università* garantiti dall'art. 23 dello Statuto di Ateneo.

#### *Materie Economiche*

1. Una studentessa chiedeva le agevolazioni per produttività e merito avendo sostenuto 7 esami per un totale complessivo di 53 CFU, cioè 13 CFU in più rispetto al minimo di 40 CFU richiesto per accedere alle agevolazioni, ma l'istanza è stata respinta in quanto la studentessa pretendeva che la media le fosse calcolata solo sui 5 migliori esami (per 42 CFU) mentre il Manifesto degli studi stabiliva che la media di riferimento si riferisce alla media di *tutti* gli esami superati.

2. Parimenti è stata respinta l'istanza di una studentessa che, dopo aver acquisito nel primo anno 70 CFU, nel secondo anno ne aveva acquisito solo 38, ma corrispondenti al massimo di esami del secondo anno che le erano rimasti da sostenere, dunque insufficienti rispetto al minimo di 50 richiesto dal MdS per quell'anno. Si è ritenuto che produttività e merito debbano essere espressione di un impegno costante e che non sia possibile far valere medie di CFU tra due anni diversi ai fini delle agevolazioni.



*Aspetti ordinamentali.*

1. È stato ritenuto corretto il vigente sistema di registrazione in carriera degli esami universitari a proposito della procedura dell'accettazione/rifiuto da parte dello studente, la cui legittimità era stata contestata da un docente. Il Garante ha accertato che in ogni caso è totalmente garantita dal sistema informatico la registrazione documentale dell'attività espletata dal docente, ancorché essa non conduca necessariamente ogni volta alla conclusione del procedimento valutativo. Quindi nel parere si è affermato che il Senato Accademico aveva legittimamente deciso di adottare il sistema dell'accettazione/rifiuto - vigente e correntemente applicato nell'Ateneo, come in molti altri italiani - con una decisione adottata da tale supremo organo collegiale nella sua autonomia e nell'ambito delle sue attribuzioni per il migliore perseguimento degli obiettivi didattici e pedagogici come sopra individuati. Pertanto tale sistema di valutazione è esente da censure ed è da considerare legittimo.

2. Uno studente iscritto al quarto anno del CdL in Medicina - e già in possesso di una laurea triennale in Scienze biologiche conseguita presso l'Università di Firenze - aveva chiesto all'interno dello stesso Ateneo il passaggio dal CdL per Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina al CdL per Laurea Magistrale in Biologia. Gli era però stata prospettata la necessità di previamente rinunciare alla carriera pregressa e procedere poi a nuova immatricolazione, ex Manifesto degli Studi punto 9.2. Il Garante ha espresso parere nel senso che - visto quanto stabilito dal Regolamento didattico ex art. 5, 5° comma, D.M. n. 270/2004, nel senso della sufficienza dei requisiti sostanziali per il CdL richiesto - nel caso esaminato era corretto concludere che lo studente potesse ottenere direttamente il passaggio richiesto senza doversi sottoporre alla procedura di rinuncia con perdita di tutta la carriera pregressa per poi ripartire da zero con la successiva reimmatricolazione.



*Rapporti di lavoro dipendente.*

Un gruppo di dipendenti ha esposto che tra loro e l'Università degli Studi di Firenze erano intercorsi nel periodo dal 2000 al 2010 numerosi rapporti di lavoro, a volte come rapporti di lavoro a tempo determinato (CTD) e altre volte come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.). I dipendenti lamentavano che ai fini della loro partecipazione alle procedure selettive indette dall'Università - aventi per oggetto istituti come la progressione economica orizzontale, la mobilità interna, ecc. - nel definire i requisiti di anzianità di servizio l'Ateneo computava l'anzianità dei concorrenti soltanto a partire dalla data della loro assunzione a tempo indeterminato (a seguito della loro stabilizzazione). Pertanto non venivano mai computati a loro favore i periodi di lavoro precedentemente prestati in regime sia di CTD sia di co.co.co. Si sono quindi rivolti al Garante perché ritenevano ingiusto tale trattamento.

Il Garante, dopo una ampia disamina e nella scia delle normative e pronunzie giurisprudenziali comunitarie e nazionali, è pervenuto alla conclusione che i proponenti dell'istanza hanno diritto di vedersi computare dall'Università di Firenze l'anzianità di servizio ivi includendo, a tutti gli effetti normativi e retributivi, anche i periodi in cui essi hanno prestato servizio per l'Ateneo in esecuzione di contratti di lavoro a tempo determinato precedentemente alla loro definitiva assunzione a tempo indeterminato. Con il che rimane comunque salva la possibilità di un diverso computo ove sussistano oggettive ragioni giustificatrici, ma esse devono fondarsi su precise e concrete circostanze che contraddistinguono una determinata attività e non possono consistere nella mera circostanza che le precedenti prestazioni lavorative siano state rese in esecuzione di un contratto di lavoro a tempo determinato.

Firenze, 15 febbraio 2015

Dott. Giampaolo Muntoni  
Garante dei diritti dell'Università